

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1797 del 02/04/2026
Oggetto	Art.208 comma 15 del Dlgs.152/2006 e L.R.E.R. 13/2015 ↳ Ditta AeC Costruzioni srl con sede legale in via di Mezzo 68/A - 41037 Mirandola (MO) e sede secondaria in Via Magonza 10, 41039 San Possidonio (MO) - Rinnovo dell'autorizzazione unica dell'impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti mediante l'attività di recupero R5 e adeguamento a DM. 127/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1927 del 02/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno due APRILE 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

**Art.208 comma 15 del Dlgs.152/2006 e L.R.E.R. 13/2015 – Ditta AeC Costruzioni srl con sede legale in via di Mezzo 68/A - 41037 Mirandola (MO) e sede secondaria in Via Magonza 10, 41039 San Possidonio (MO) - Rinnovo dell'autorizzazione unica dell'impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti mediante l'attività di recupero R5 e adeguamento a DM. 127/2024**

### **La dirigente responsabile di Arpae SAE di Modena**

#### **VISTI:**

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

il D.M. 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.";

#### **PREMESSO** che:

la ditta **AeC Costruzioni srl (ex Emiliana Scavi srl)** con sede legale, fino al 3/12/2025, in Viale Marcello Finzi 597, 41122 Modena e successivamente, dal 3/12/2025, in via di Mezzo 68/A - 41037 Mirandola (MO), come da comunicazione prot. 216594 del 5/12/2025, e sede operativa in Via Magonza 10, 41039 San Possidonio (MO),

è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06, con **determinazione dirigenziale DET-AMB-2025-3890 del 04/7/2025** - che volturava l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n. 569 del 11/11/2015** - alla **gestione dell'impianto mobile costituito da Unità di frantumazione e vagliatura** (gruppo semovente marca "Rev srl", modello "GCS 90", matricola 10412) e Separatore magnetico a nastro (marca "Magnetica Torri srl", tipo "SMO 24.95.75", matricola 6577-C) **per l'attività di recupero rifiuti** ;

nello stesso provvedimento si dava atto che "la Ditta AEC Costruzioni srl, tramite l'istanza di voltura di cui in premessa, subentra per gli effetti di legge alla Domanda di rinnovo e Adeguamento ai criteri del D.M. 127/24

precedentemente presentata da Emiliana Scavi srl ed assunta al prot. Arpae n. 47432 del 12/03/2025, richiamandone e sottoscrivendone contenuti e termini ai fini del rilascio della relativa autorizzazione; “

**RICHIAMATO:**

L'art. 8 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n° 127 ha previsto che le ditte già autorizzate ai sensi dell'art. 208 presentino, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo Decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione;

**DATO ATTO che:**

la richiesta di adeguamento è pervenuta nei termini previsti dallo stesso DM. 127/2024, e pertanto la ditta ha potuto proseguire la propria attività come previsto dall'art. 8 "Norme transitorie e finali" dello stesso decreto;

analogamente, la contestuale domanda di rinnovo è pervenuta nei termini previsti dal D.Lgs. 152/2006 art. 208 c. 12, e pertanto la ditta ha potuto proseguire la propria attività, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate (valide fino al 10/05/2026, come da comunicazione prot.206483 del 20/11/2025) ;

**CONSIDERATO che:**

L'istanza è relativa al rinnovo dell'Autorizzazione vigente e all'adozione delle procedure previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";

trattasi di rinnovo di autorizzazione per impianto mobile, con adeguamento a DM 127/2024, in cui **l'unica modifica introdotta è la rinuncia all'unico codice (EER 17 08 02)** che non rientrerebbe nel DM stesso, e pertanto:

- costituisce aggiornamento alla normativa vigente intervenuta
- non comporta aumento di capacità produttiva
- non comporta alcuna modifica di tipo edilizio/impiantistico

La ditta ha allegato apposita procedura gestionale idonea a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al DM 127/2024 e ha dichiarato che tale procedura è in corso di integrazione ai manuali di gestione della certificazione di qualità ISO 9000 e della certificazione ambientale ISO 14001 di cui è in possesso;

L'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. 47432 del 12/03/2025;

Non vengono segnalate modifiche all'impianto mobile di frantumazione oggetto di rinnovo, che ha le seguenti caratteristiche: - Fabbricante: REV S.r.l. - Tipo: GCS 90 - Matricola n°: 10412 - Anno di costruzione: 1999  
L'impianto è dotato di separatore magnetico così identificato: - Fabbricante: MAGNETICA TORRI S.r.l. - Tipo: SMO 249575 - Matricola: 6577-C;

**DATO ATTO CHE:**

con nota prot. n. 208032 del 24/11/2025 il Responsabile del procedimento ha convocato una Conferenza di Servizi in modalità asincrona con la quale sono stati richiesti i contributi di: Comune di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR e Arpae APA Servizio Territoriale, Presidio Territoriale di Modena;

nei termini richiesti con la nota di cui sopra non sono pervenuti contributi dagli Enti coinvolti ad eccezione del Comune di Modena che, con nota assunta agli atti con prot. 218705 del 10/12/2025, ha espresso parere favorevole senza prescrizioni;

**PRESO ATTO**

che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e in particolare è stato verificato che la ditta AEC COSTRUZIONI S.R.L. CF 01412220368, al 20/03/2026, risulta iscritta alla "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. della Prefettura di Modena, con provvedimento Prot n° 101276/2023 del 11/12/2023, il cui aggiornamento è in corso;

## CONSIDERATO CHE:

Le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECCEZIONE GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA): **250.000,00 €**. per rifiuti **inerti**;

## CONSIDERATO

che la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata al rispetto di quanto disciplinato dal Decreto MASE 28 giugno 2024 n° 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";

## RITENUTO

che sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e della conferenza dei servizi svolta e conclusa, possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica di **rinnovo e adeguamento** ai nuovi criteri tecnici di cui al punto precedente, così come da istanza presentata dalla Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento;

di far salva la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

## DATO ATTO che:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali ed Energia Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAE di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.E. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

## il dirigente determina

**a) di autorizzare**, ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.lgs.152/06, la ditta AeC Costruzioni srl con sede legale in via di Mezzo 68/A - 41037 Mirandola (MO) e sede secondaria in Via Magonza 10, 41039 San Possidonio (MO), all'esercizio dell'operazione di recupero identificata al punto R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del citato decreto legislativo, di rifiuti non pericolosi da effettuarsi presso terzi mediante impianto mobile di frantumazione, **alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate**:

1. L'autorizzazione è riferita all'impianto mobile costituito da Unità di frantumazione e vagliatura (gruppo semovente marca "Rev srl", modello "GCS 90", matricola 10412) e Separatore magnetico a nastro (marca "Magnetica Torri srl", tipo "SMO 24.95.75", matricola 6577-C)

2. I rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di trattamento di frantumazione presso terzi sono i seguenti:

CODICE EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE AUTORIZZATA	EoW ottenuti	Requisiti tecnici da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
101311	rifiuti dalla produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R5	aggregati riciclati	DM 127/2024
170101	cemento			
170102	mattoni			
170103	mattonelle e ceramiche			
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106			
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507			
170904	rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			

3. Il quantitativo massimo annualmente trattabile è fissato in 345.600 tonnellate/anno;

4. Preliminarmente al trattamento dei rifiuti devono essere verificati:

- l'assenza di impurità (plastiche, cavi elettrici, isolanti, legno, carta, ecc.), che devono essere separate e correttamente recuperate o smaltite in quanto non compatibili con la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal trattamento; le stesse dovranno inoltre essere gestite in conformità a quanto indicato dall'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi "Deposito Temporaneo prima della raccolta";

- la corretta classificazione e la non pericolosità ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue, con particolare attenzione alla totale assenza di amianto, tale verifica dovrà essere effettuata sempre in caso di codice a specchio o in caso di esito negativo dell'esame della documentazione a corredo e/o del controllo visivo da parte del personale, formato e aggiornato periodicamente, addetto all'accettazione dei rifiuti, utilizzando un metodo analitico con adeguato limite di rilevabilità (metodi MOLP o SEM come previsto dal D.M. 06/09/1994)

5. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a conservare, presso la propria sede legale, relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Tale documentazione deve essere acquisita preventivamente alle operazioni di trattamento.

6. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali End of Waste in uscita è subordinata al rispetto dei criteri specifici definiti nel Decreto 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006".

7. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati tutti i criteri di cui all'Allegato 1 al D.M. medesimo, inerenti: rifiuti ammissibili, verifiche sui rifiuti in ingresso, processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore, requisiti di qualità dell'aggregato recuperato (rispetto dei parametri di cui alla tabella 2 a seconda degli utilizzi e test di cessione) e norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato; il rispetto di tali criteri è attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art.4 del D.M. stesso.

8. Il gestore dell'impianto mobile, in qualità di produttore dell'aggregato, è tenuto a conservare presso la propria sede legale, unitamente alle copie delle dichiarazioni di conformità, i certificati analitici relativi ai lotti di EoW prodotto.
9. la ditta dovrà conservare un campione di ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, prelevato secondo i criteri della norma UNI 10802, (e in conformità alla norma UNI 932-1 per il controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5) per la durata di un anno in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 DM 127/24; sino alla eventuale integrazione, nel manuale di gestione della certificazione ambientale ISO 14001, delle procedure di gestione, tracciabilità e rendicontazione delle non conformità, proposte nell'istanza di adeguamento,
10. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro nonché dagli End of Waste e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione con idonee delimitazioni.
11. I diversi lotti di materiali End of Waste detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità.
12. Nel caso di accertata non conformità, il rifiuto lavorato non perde lo stato di "rifiuto", e potrà, alternativamente:
  - tornare in testa all'impianto, per essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione, tranne nel caso di non conformità al test di cessione;
  - essere avviato a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato.
13. Il corretto campionamento dei rifiuti e dell'aggregato recuperato deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento alla norma UNI 10802:2013 e alla norma UNI 932-1 per il controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5.
14. Il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività.
15. Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e possono essere effettuate esclusivamente presso i cantieri o siti di produzione del rifiuto: non è ammesso il trattamento di rifiuti provenienti da altri siti o cantieri.
16. L'impianto non potrà essere utilizzato per processare rifiuti codice EER 170504 presso siti sottoposti a procedura di bonifica ambientale;
17. La responsabilità della verifica delle condizioni di cui sopra, nonché la caratterizzazione dei materiali ottenuti, è a carico della ditta titolare della presente autorizzazione.
18. Per ogni campagna di attività, la documentazione relativa alle caratteristiche dei diversi flussi ammessi a trattamento nell'impianto mobile, compresa la eventuale certificazione analitica che ne attesta la non pericolosità, dev'essere tenuta in copia presso il sito d'intervento a disposizione degli organi di controllo.
19. Nel caso di recupero di rifiuti non derivanti da operazione di demolizione selettiva, nei cantieri di utilizzo dell'impianto di frantumazione deve essere prevista la presenza di cassoni scarrabili per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dal trattamento e costituiti da legno, plastica, metallo, carta ed isolanti, ecc.)
20. L'impianto deve essere dotato del sistema di deferrizzazione in caso di trattamento in impianti/cantieri dove non si effettua la demolizione selettiva e dove la tipologia dei rifiuti trattati presuppone la presenza di materiali ferrosi.
21. I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero, devono essere mantenuti separati dalle materie prime prodotte e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati; il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere gestito secondo le modalità previste dall'art. 185-bis, della parte IV del D.Lgs. 152/2006.
22. Al termine di ogni campagna di attività, la ditta dovrà effettuare il ripristino ambientale dell'area utilizzata mediante la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati sull'area, compresi quelli prodotti dalle operazioni di recupero.

**b) di stabilire** che, entro la data di estensione della garanzia finanziaria (10/5/2026, come da comunicazione prot. 206483/2025) e comunque almeno 20 giorni prima dell'avvio della prima campagna di attività

dell'impianto mobile, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento; in alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **250.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001, per l'attività in oggetto, da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

- la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto, maggiorata di due anni;

- con l'appendice della polizza fidejussoria (o la nuova garanzia) deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;

- il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;

- le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza (o la nuova garanzia);

- la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

**c) di stabilire** che l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino all'invio, da parte di ARPAE, della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria;

**d) di precisare** che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata in 10 anni dal rilascio del presente atto ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;

**e) di disporre** che:

1. al fine di limitare il più possibile la diffusione di polveri:

- l'attività di frantumazione deve essere condotta con l'ausilio dei sistemi di nebulizzazione previsti e deve essere garantito il buon funzionamento di questi;

- devono essere adottati accorgimenti gestionali anche durante le fasi di carico scarico e movimentazione dei rifiuti (come ad esempio minimizzare l'altezza del punto di scarico, bagnare i rifiuti nella fasi di movimentazione all'interno dell'area ecc...);

- i cumuli dei materiali da avviare a trattamento e quelli trattati, all'occorrenza e in base alla localizzazione, alle condizioni del cantiere ed alle condizioni meteorologiche, devono essere umidificati e/o protetti dall'azione del vento;

- l'utilizzo dei sistemi di bagnatura dell'impianto mobile o di altri sistemi ausiliari utilizzati a tale scopo deve essere condotto in modo tale da garantire un'adeguata umidificazione dei materiali al fine di evitare emissioni diffuse, evitando che eccessivi quantitativi di acqua irrorata provochino fenomeni di ruscellamento e formazione di pozze;

- le lavorazioni devono essere sospese in caso di malfunzionamento e/o avaria del sistema di nebulizzazione;

2. secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1121 del 21/01/2019, le altezze di abbancamento dei cumuli devono essere commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza è opportuno limitare le altezze di abbancamento dei cumuli a tre metri;

3. quando necessario, il progetto per lo svolgimento della singola campagna di attività deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della LR.4/2018 e della Parte Seconda del Dlgs.152/2006;
4. ai sensi dell'art.208 comma 15 per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la ditta titolare della presente autorizzazione, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività allegando la presente autorizzazione nonché l'ulteriore documentazione richiesta;
5. la campagna di recupero tramite mezzo mobile deve avere carattere temporaneo pertanto nella comunicazioni di inizio attività deve essere specificato il periodo presunto dell'attività, il periodo di lavorazione giornaliero, nonché il responsabile tecnico dell'impianto;
6. l'impianto deve operare in area recintata ed avere la cartellonistica di avvertimento al fine limitare l'intrusione dei non addetti ai lavori, ed evitare conferimenti di rifiuti abusivi;
7. la macchina operatrice deve essere conforme a quanto previsto nel D.lgs n.262 del 04/09/2002 Attuazione della direttiva 2001/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
8. la ditta, per le campagne del mezzo mobile svolte presso i cantieri collocati nel territorio della Regione Emilia Romagna, deve presentare se necessario al Comune territorialmente competente domanda per l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, così come previsto dalle specifiche disposizioni regionali e comunali;
9. fatte salve eventuali diverse prescrizioni e/o deroghe stabilite dal Comune territorialmente competente, l'impianto potrà essere utilizzato solo in orario diurno nel rispetto del regolamento comunale in materia e dovrà prevedere eventualmente sistemi di mitigazione dell'impatto acustico nel rispetto della normativa vigente in materia (L. n° 447/95 e s.m.i.); in ogni caso dovrà essere garantito il rispetto del valore limite di immissione sonoro assoluto e differenziale previsto dal DPCM 14/11/1997;
10. l'utilizzo dell'impianto in cantieri o siti ubicati in territorio extraregionale deve avvenire in accordo con le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di rumore;
11. l'impianto deve essere mantenuto in ottimo stato di efficienza, manutenzione e pulizia secondo le indicazioni fornite dal costruttore mediante l'apposito libretto di uso e manutenzione;
12. devono essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08, ed in particolare l'aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento includendo la valutazione del rumore, nonché alle disposizioni, previste dal decreto medesimo, in materia di cantieri edili temporanei e mobili;
13. non deve essere ammessa la presenza di operatori ed estranei nel raggio di azione dell'impianto quando questo è in movimento. L'utilizzo dell'impianto è permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato, addestrato e dotato di idonei DPI e specifiche attrezzature di lavoro;
14. si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata dei rifiuti;
15. la gestione del mezzo mobile deve avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza e quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice;
16. relativamente al funzionamento dell'impianto, e di tutte le componenti elettromeccaniche si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 "direttive macchine," CEE 89/336 sulla compatibilità elettromeccanica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
17. è fatto obbligo alla ditta di possedere la relativa polizza di assicurazione RC per danni a cose ed a persone durante l'esercizio dell'attività;
18. durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, la ditta dovrà rendere disponibile all'autorità di controllo, presso il sito operativo, copia dell'atto autorizzativo e della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria;

**f) di ricordare** alla Ditta che è fatto obbligo di:

- adempiere agli obblighi normativi sulla tracciabilità e sulla rendicontazione documentale dei rifiuti gestiti con riferimento alla Parte Quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni e disposizioni applicative;

- presentare al Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia (SAAE) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);

- comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto.

**g) di fare salve** le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti;

**h) di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;

**i) di trasmettere** copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Settore Tutela dell'ambiente ed Economia Circolare;

**l) di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";

**m) di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia.

**n) di rendere noto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni ambientali e Energia  
di ARPAE Modena  
***Dott.ssa Anna Maria Manzieri***

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**